

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Provincia di Ravenna, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2 Ravenna (RA), rappresentata dall'Ing. Paolo Nobile, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito, indistintamente, la “**Provincia**” o l’“**Amministrazione**”), da una parte;

E

Cassa depositi e prestiti, società per azioni, con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di _____, (di seguito, “**CDP**”), dall'altra parte;

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

1. In base a quanto indicato all'art. 5 comma 7 lettera a), del D.Lgs. n.269/2003 CDP finanzia, sotto qualsiasi forma *inter alia* lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato (c.d. “gestione separata” di CDP);
2. In data 19 ottobre 2020 CDP e l'Unione delle Province d'Italia (di seguito, “**UPI**”) hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, «*a identificare alcune iniziative nell'ambito delle quali CDP possa fornire servizi di assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria alle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario*» (il “**Protocollo Generale**”), il cui contenuto la Provincia dichiara di conoscere;

3. in data 24 marzo 2021, tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario sono state invitate attraverso l'invio di una comunicazione formale da parte di UPI a presentare dei progetti relativi alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica e di infrastrutture viarie da candidare, nelle modalità e nei tempi indicati nelle linee guida trasmesse da UPI a tutte le Province con la suddetta comunicazione;
 4. a seguito dell'analisi delle candidature presentate dalle Province, in data 30 luglio 2021 il Comitato di Indirizzo e Coordinamento (come definito ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo Generale) ha individuato un elenco di opere significative in termini di importo e di importanza per i territori, che potranno essere oggetto dei servizi di assistenza tecnica amministrativa da parte di CDP, tra cui vi rientrano anche i Progetti (come di seguito definiti) presentati dalla Provincia;
- 5. con riferimento all'Amministrazione:**
- la Provincia di Ravenna ha avviato un programma di interventi finalizzati a sopperire alle esigenze, sia funzionali che di sicurezza, degli edifici scolastici di propria competenza. Le principali necessità riguardano la carenza dei necessari spazi a servizio delle attività didattiche e la messa in sicurezza degli edifici, con particolare riferimento all'adeguamento o miglioramento sismico degli stessi;
 - in ragione di quanto sopra, la Provincia ha interesse a procedere alla realizzazione degli interventi meglio dettagliati nell'Allegato C (di seguito, i “**Progetti**”);
- 6. con riferimento a CDP:**
- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
 - in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;

- CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti (“**BEI**”) nell’ambito dell’iniziativa “*European Investment Advisory Hub*” volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di *consulenza*, ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata “*BEI / EIAH Call for Proposals*”, avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell’ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP); al riguardo, la BEI e CDP hanno sottoscritto in data 6-9 agosto 2019 un accordo denominato “*Funding Agreement*”, successivamente modificato e integrato in data 17-18 dicembre 2020 al fine di includere, *inter alia*, anche le iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell’appalto;
7. in considerazione di quanto indicato nelle precedenti premesse e del comune interesse delle Parti a cooperare per la realizzazione dei Progetti e in attuazione di quanto previsto ai sensi del Protocollo Generale, le medesime Parti intendono sottoscrivere il presente protocollo per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione le cui modalità e termini di esecuzione sono disciplinati dal presente protocollo di intesa (di seguito, il “**Protocollo Attuativo**”).

Tanto premesso, e considerate le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente Protocollo Attuativo:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

- 1.1 Con il presente Protocollo Attuativo, le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione tra CDP e la Provincia, finalizzata alla realizzazione dei Progetti, con particolare riguardo all’analisi e all’implementazione delle attività di cui all’Allegato A (le “**Attività**”).
- 1.2 La Provincia e CDP intendono avviare un rapporto di collaborazione a fini istituzionali, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti della normativa applicabile e delle rispettive disposizioni statutarie, ivi incluso lo statuto di CDP, nonché, con particolare riguardo a quest’ultima, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione, nonché in funzione della eventuale concessione di finanziamenti (in ogni caso subordinatamente ad

una specifica istruttoria ed alle necessarie approvazioni) a supporto della realizzazione dei Progetti come meglio indicato al successivo Articolo 2.

Articolo 2

(Oggetto)

- 2.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo Attuativo ha per oggetto l'attività di consulenza in favore della Provincia per quanto attiene gli aspetti relativi alla scelta della modalità realizzativa, al collegato iter procedurale, alla procedura di gara per l'affidamento dei Progetti e, ove ritenuto opportuno, alla realizzazione dei Progetti. In particolare, CDP, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, ai sensi del successivo Articolo 7, supporterà la Provincia – ove ritenuto opportuno - nelle varie fasi di valutazione ed eventuale sviluppo dei Progetti, di messa a gara di servizi e/o lavori, svolgendo, ove ritenuto opportuno, attività di supporto secondo quanto indicato nell'Allegato A.
- 2.2 A seguito della sottoscrizione del Protocollo Attuativo, entro tempistiche che tengano conto delle rispettive esigenze e delle necessità della Provincia, le Parti si incontreranno per definire nel dettaglio il programma delle attività in attuazione e definiranno, di comune accordo, un cronoprogramma per le attività di cooperazione di cui al presente Protocollo Attuativo. Al riguardo, al fine di (i) garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di consulenza inerenti il presente Protocollo Attuativo – anche tenuto conto che le stesse sono fornite da CDP all'Amministrazione a titolo non oneroso e che, in generale, costituiscono servizi di assistenza e consulenza che CDP presta ai sensi dello statuto a favore dei soggetti indicati in premessa e nell'ambito di numerosi progetti sul territorio – e di (ii) monitorare l'avanzamento del cronoprogramma concordato, le Parti faranno quanto di rispettiva competenza per rispettare il cronoprogramma concordato e l'Amministrazione farà sì che un proprio referente individuato partecipi ad incontri, di persona o via internet, con cadenza mensile, con il referente di CDP.
- 2.3 Resta inteso che, di comune accordo tra le Parti, le Attività potranno essere variate nella maniera più opportuna, in qualsiasi fase del processo, in dipendenza dalle esigenze di volta in volta rilevanti.

Articolo 3

(Eventuale supporto finanziario all'Amministrazione)

- 3.1 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte della Provincia inerenti i Progetti, nel rispetto delle prescrizioni normative e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti, individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'Articolo 6.3 che segue.
- 3.2 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamenti da parte della Provincia destinati alla progettazione a valere sul Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni normative e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti.

Articolo 4

(Corrispettivo)

- 4.1 Le Parti convengono che le Attività oggetto del presente Protocollo Attuativo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Articolo 5

(Durata)

- 5.1 Il presente Protocollo Attuativo ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 mesi. Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo Attuativo in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni.
- 5.2 La cessazione del presente Protocollo Attuativo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

Articolo 6

(Effetti tra le Parti)

- 6.1 Il presente Protocollo Attuativo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dei Progetti. Le Parti si danno quindi

espressamente atto che il presente Protocollo Attuativo non è vincolante e non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti, salvo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 12, né alcun vincolo tra le stesse, ferma restando la possibilità per le Parti di definire le modalità di concreta attuazione delle singole Attività.

- 6.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa ai Progetti di cui al presente Protocollo Attuativo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dalla Provincia potranno essere imputati a CDP, e pertanto, in capo alla medesima non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività di cui al presente Protocollo Attuativo poste in essere dalla Provincia medesima.
- 6.3 Il presente Protocollo Attuativo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e policy interni di ciascuna Parte coinvolta;
 - b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.
- 6.4 Le Parti coopereranno al fine di poter includere le Attività oggetto del presente Protocollo Attuativo nell'ambito della procedura avviata dalla BEI di cui in premessa. A tal fine la Provincia prende atto delle regole di condotta derivanti a suo carico dal "Funding Agreement" tra BEI e CDP e meglio dettagliate nell'Allegato B e si impegna sin d'ora a rispettarle. Le Parti convengono che l'inosservanza da parte della Provincia delle suddette regole di condotta configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo Attuativo e, conseguentemente, legittimerà CDP a risolvere lo stesso.
- 6.5 CDP, di concerto con la Provincia, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo Attuativo. CDP e la Provincia dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse.

Articolo 7

(Consulenti)

- 7.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo Attuativo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.
- 7.2 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per i Progetti di cui al presente Protocollo Attuativo.
- 7.3 Per lo svolgimento delle Attività previste nel presente Protocollo Attuativo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (di seguito, i “**Consulenti**”) individuati nel rispetto della normativa applicabile. Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.
- 7.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo Attuativo.

Articolo 8

(Competenze esclusive della Provincia)

- 8.1 Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative ai Progetti ed all'attuazione dei medesimi, nonché gli atti di validazione, approvazione, verifica (e relativi processi istruttori) che saranno posti in essere in relazione a tali Progetti sono di esclusiva competenza della Provincia e, pertanto, in nessun caso CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dalla Provincia in merito all'attuazione dei Progetti, delle procedure di affidamento dalla stessa espletate ed, eventualmente, delle modalità di realizzazione degli stessi.
- 8.2 La Provincia si impegna a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).
- 8.3 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti della Provincia per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione, salvo il caso in cui tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dalla Provincia quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.

- 8.4 CDP prende atto, ed accetta espressamente, che la Provincia si riserva la facoltà, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, di non procedere alla gara e/o all'aggiudicazione e/o di revocare la procedura in relazione ai Progetti senza responsabilità alcuna verso CDP.

Articolo 9

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

- 9.1 Fermo restando quanto previsto all'art.10, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti e per i soci di CDP) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo Attuativo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, giudiziaria, o di vigilanza, di qualsiasi natura e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
- 9.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo Attuativo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo Attuativo.

Articolo 10

(Pubblicità)

- 10.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo Attuativo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

Articolo 11

(Trattamento fiscale)

- 11.1 Il presente Protocollo Attuativo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla

L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 12

(Clausola di salvaguardia)

- 12.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico, di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e di una policy di gruppo anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo Attuativo.
- 12.2 La Provincia dichiara parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo Attuativo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di comportamento del personale della Provincia, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013, modificato con Atto del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017, consultabile sul sito istituzionale della Provincia <http://www.provincia.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare>.
- 12.3 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili, da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo Attuativo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 13

(Comunicazioni)

- 13.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo Attuativo devono essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione ai seguenti recapiti:

- Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**
Via Goito, 4
00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

- Alla c.a. dell'ing. Paolo Ricò – Responsabile Sviluppo Infrastrutture Area Tecnica
e-mail: paolo.rico@cdp.it
- Alla c.a. dell'ing. Marco Salone - Responsabile Sviluppo Infrastrutture Edilizia Scolastica
email: marco.salone@cdp.it

- Per la **Provincia di Ravenna**
Piazza Caduti per la Libertà, n. 2
Ravenna (RA)
PEC: provra@cert.provincia.ra.it

- Alla c.a. Ing. Paolo Nobile – Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e-mail: pnoobile@mail.provincia.ra.it

Articolo 14

(Legge applicabile e foro competente)

- 14.1 Il presente Protocollo Attuativo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 14.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo Attuativo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Allegati

Allegato A: Attività di supporto alla Provincia.

Allegato B: Regole di condotta ai sensi del *Funding Agreement* tra BEI e CDP.

Allegato C: Elenco Progetti

Il presente protocollo viene sottoscritto con firma digitale



Le Parti:

Provincia di Ravenna

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Ing. Paolo Nobile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.



ALLEGATO A

Attività di supporto alla Provincia

Le attività di consulenza di CDP nei confronti della Provincia per il perseguimento degli obiettivi descritti in premessa nel presente Protocollo Attuativo possono riguardare le fasi di realizzazione degli interventi di competenza della Provincia.

In particolare, la Provincia potrà richiedere il supporto di CDP relativamente a:

Fase I – Programmazione

- incontri con rappresentanti della Provincia e di CDP per analisi del programma dei Progetti e definizione delle attività da svolgere per i Progetti con identificazione di obiettivi temporali;
- supporto nella definizione e nel monitoraggio di un cronoprogramma per le principali attività da svolgere con l'identificazione di obiettivi temporali, della struttura operativa della Provincia e della metodologia di gestione delle attività;
- supporto nell'individuazione delle più idonee modalità di realizzazione dei Progetti;
- supporto nella definizione del quadro economico dei Progetti;

Fase II – Progettazione

Supporto nella individuazione della procedura di affidamento per l'eventuale gara del servizio di progettazione:

- supporto nella stesura dei documenti per la gara del servizio di progettazione (i.e. bando/disciplinare di gara, capitolato lavori e servizi, schema di contratto/convenzione);
- supporto eventuale per la risposta ai quesiti tecnici posti dai concorrenti;
- supporto nella rendicontazione e monitoraggio delle attività di avanzamento della progettazione, analisi delle criticità e delle azioni correttive;
- laddove consentito, supporto al RUP ed all'Amministrazione nelle soluzioni progettuali strategiche proposte dai progettisti ed eventualmente nell'interfaccia con i progettisti;
- laddove consentito, supporto al RUP nell'eventuale fase di conferenza dei servizi preliminare e/o definitiva.

Fase III – Affidamento

- supporto nella individuazione della procedura di affidamento (aperta, ristretta) in relazione ai Progetti;
- supporto nella stesura dei documenti per la gara (i.e. bando/disciplinare di gara, capitolato lavori e servizi, schema di contratto/convenzione);
- supporto eventuale per la risposta ai quesiti tecnici posti dai concorrenti;

Fase IV – Esecuzione

Laddove non sia coinvolta nel finanziamento e/o nell'esecuzione dei Progetti a supporto del soggetto privato proponente/attuatore e/o soggetto privato che realizzerà gli interventi, CDP può, su richiesta dell'Amministrazione, offrire supporto anche nella fase di esecuzione dei contratti di affidamento lavori. In particolare, a fronte della necessità dell'Amministrazione, CDP potrebbe svolgere le attività di:

- supporto nel monitoraggio di avanzamento del programma lavori;
- supporto nell'eventuale gara per l'affidamento dei servizi tecnici (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, collaudi, consulenze tecniche specialistiche);
- consulenza tecnico/amministrativa sulle principali tematiche inerenti alla gestione del contratto.

ALLEGATO B

Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra BEI e CDP

1. Regole di condotta

- 1.1 La Provincia prende atto delle regole di condotta “*EIB Anti-Fraud Policy. Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities*”, disponibili sul sito web della BEI come di volta in volta aggiornate e si impegna a non commettere alcuna condotta illecita (“*Prohibited Conduct*”) ai sensi di tali regole e a far sì che alcuna delle persone o soggetti che agiscono per suo conto incorra in condotte illecite nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e/o nell’esecuzione del Protocollo Attuativo.
- 1.2 La Provincia si impegna inoltre ad adottare tutte le misure che CDP, su richiesta di BEI, dovesse ragionevolmente richiedere al fine di accertare e/o porre fine a qualsiasi condotta illecita presunta o sospettata in relazione nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e/o all’esecuzione del Protocollo Attuativo.

2. Diritti di proprietà intellettuale

- 2.1 Fermi restando eventuali diritti di proprietà intellettuale pre-esistenti in capo a qualsiasi soggetto o persona, i diritti di proprietà intellettuale in nuovi materiali prodotti o preparati da CDP o dai suoi consulenti ai sensi del Protocollo Attuativo, ivi incluse relazioni e relativi dati e informazioni quali mappe, diagrammi, piani, disegni, database, altri documenti e software, materiali o supporti di memoria, spetteranno congiuntamente alla Provincia, a CDP e a BEI, restando inteso che la Provincia, e CDP e per essa la BEI avranno il diritto di utilizzare, sfruttare e applicare tali diritti di proprietà intellettuale senza necessità di alcun preventivo consenso delle altre Parti.
- 2.2 La Provincia farà in modo (i) di concedere a CDP, per quanto possa essere necessario, tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti che siano rilevanti e necessari per lo sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e l’adempimento da parte di CDP delle proprie obbligazioni ai sensi del Protocollo Attuativo e del Funding Agreement con BEI e (ii) che i diritti di proprietà intellettuale spettanti a BEI ai sensi del precedente articolo 2.1 non siano ristretti o limitati in misura sostanziale da tali diritti di proprietà intellettuale preesistenti. La Provincia dovrà dare a CDP tutte le informazioni a tale riguardo necessarie affinché quest’ultima possa a sua volta informare BEI.

3. Comunicazione e visibilità

- 3.1 La Provincia adotterà tutte le misure necessarie al fine di pubblicizzare che le iniziative oggetto del presente Protocollo Attuativo sono state finanziate dall'Unione Europea nell'ambito dell'“*European Investment Advisory Hub*” (“**EIAH**”). Le informazioni fornite alla stampa, al pubblico o a terzi e tutto il relativo materiale pubblicitario, le comunicazioni ufficiali, nonché le relazioni e le pubblicazioni prodotte nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo dovranno riportare che le stesse sono state realizzate "*con il finanziamento dell'Unione Europea attraverso l'European Investment Advisory Hub*”, rendendo visibile, in modo adeguato, il logo dell'Unione Europea, il logo dell'EIAH e gli altri ulteriori strumenti di identificazione dell'EIAH che saranno forniti di volta in volta da BEI.
- 3.2 La Provincia dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte della BEI in merito a qualsiasi utilizzo degli elementi per dare visibilità al contributo della BEI, incluso il logo della BEI, e dovrà garantire che i diversi loghi utilizzati abbiano lo stesso peso in termini di dimensioni e posizionamento.
- 3.3 Le pubblicazioni relative alle iniziative ed allo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo Attuativo, quali relazioni, pubblicazioni con un codice ISBN, newsletter, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso internet, devono precisare che il relativo documento è stato prodotto con il finanziamento dell'Unione Europea, riportando uno specifico disclaimer in cui si afferma che le opinioni ivi espresse non possono essere in alcun modo considerate come opinioni ufficiali dell'Unione Europea o della BEI.
- 3.4 La Provincia dovrà informare CDP sulle misure attuate per garantire la visibilità del contributo finanziario dell'Unione Europea, fornendo anche i link dei siti web in cui sono state pubblicate le informazioni relative alle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e dovrà comunicare a CDP lo stato di avanzamento delle pubblicazioni, dei comunicati stampa e degli aggiornamenti relativi al presente Protocollo Attuativo, le modalità e la data in cui verranno pubblicati.
- 3.5 Fermo restando quanto precede, la Provincia prende atto e riconosce che CDP e la BEI potranno utilizzare le informazioni ed i dati relativi alle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo nelle proprie comunicazioni e nel materiale pubblicitario che la BEI potrà predisporre nel contesto dell'EIAH.

4. Conflitto di interessi

- 4.1 La Provincia adotterà tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione del presente Protocollo Attuativo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni da parte delle persone che mettono in atto le iniziative oggetto del Protocollo Attuativo.
- 4.2 La Provincia dovrà informare tempestivamente CDP qualora – durante lo sviluppo delle iniziative - sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti. In ogni caso, CDP si riserva il diritto di richiedere alla Provincia misure aggiuntive, se ritenuto necessario.

5. Protezione dei dati personali

- 5.1 La Provincia dovrà garantire un'adeguata protezione dei dati personali. Qualsiasi attività che implichi il trattamento di dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, recupero, consultazione, uso, divulgazione, cancellazione o distruzione, deve essere conforme alla normativa applicabile dell'Unione Europea e a qualsiasi altra norma, regolamento interno e procedura della Provincia che sia in linea con la legge applicabile. I dati personali raccolti ai sensi del Protocollo Attuativo potranno essere ulteriormente trattati soltanto nella misura in cui siano necessari ai fini dell'esecuzione delle attività e degli obblighi della Provincia previsti ai sensi del presente Protocollo Attuativo.
- 5.2 In particolare, la Provincia dovrà, in conformità con la legge applicabile e le relative norme, regolamenti, policy e procedure:
- (a) garantire che i soggetti interessati ricevano informazioni e comunicazioni trasparenti sulle modalità relative all'esercizio dei loro diritti;
 - (b) adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative tenendo conto dei rischi inerenti qualsiasi attività di trattamento dei dati e la natura delle informazioni relative alla persona interessata, al fine di:
 - (i) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere ai sistemi informatici per attività quali, in particolare, lettura, copia, modifica o rimozioni non autorizzate dai supporti di memorizzazione, immissione di dati non autorizzati nonché divulgazione, modifica o cancellazione non autorizzata delle informazioni ivi memorizzate;

- (ii) garantire che gli utenti autorizzati di un sistema IT che eseguono tali operazioni possano accedere solo alle informazioni a cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- (iii) definire la propria struttura organizzativa in modo tale da soddisfare i requisiti di cui sopra.

6. Cooperazione nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea

6.1 La Provincia acconsente a che la BEI, la Commissione, l'OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode), la Corte dei conti dell'Unione Europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da una delle istituzioni che precedono, (i) verifichino, esaminino i documenti originali (incluso il diritto di estrarne copia), anche mediante controlli in loco, relativi all'attuazione delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo; e (ii) conducano un controllo completo, se necessario, sulla base della documentazione di supporto, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini del finanziamento delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo. Tali verifiche possono aver luogo fino a sette (7) anni dopo la conclusione delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo.

ALLEGATO C
Elenco Progetti

ID	Titolo e descrizione intervento	Soggetto Attuatore	Stato procedurale	Finanziamento [€]	Importo dell'opera da Quadro Economico (€)
1	SUCCURSALE DI VIA CAMANGI, 19 DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA (RA)	Provincia	PFTE	3.000.000 €	3.000.000 €
2	POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA" DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62- LUGO (RA)	Provincia	PFTE	3.100.000 €	3.100.000 €
3	I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA	Provincia	Studio di fattibilità	2.974.817 €	2.974.817 €
4	LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" SEDE DELL' INDIRIZZO LINGUISTICO DI VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA)	Provincia	PFTE	1.400.000 €	1.400.000 €
TOTALE					10.474.817 €

cdp 

